



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Oggetto: Decreto Legge n. 7/2021 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha posticipato ulteriormente al **28 febbraio 2021** il termine “**finale**” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Quest’ultimo decreto, infatti, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 15 gennaio 2021 aveva già prorogato al 31 gennaio 2021 le scadenze dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Pertanto, in virtù delle nuove disposizioni del D.L. 7/2021 si precisa che vengono ulteriormente differiti al 28 febbraio 2021 i termini originariamente fissati al 31 gennaio dal DL 3/2021.

Tale differimento riguarda:

- 1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. 7/2021, **la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:**
 - a. stipendio;
 - b. salario;
 - c. altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
 - d. pensione;
 - e. di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

nonché,

- 2) **le verifiche ex articolo 48 bis DPR 602/72**



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3/2021 ha modificato ulteriormente l'articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 (Decreto "Cura Italia") sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (dal 21 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 per i soggetti con residenza/sede operativa/sede legale nel territorio dei Comuni "zona rossa").

Conseguentemente, dal 15 gennaio (data di entrata in vigore del Decreto Legge 3/2021) al 31 gennaio 2021, le verifiche articolo 48-bis sono state sospese e tale sospensione è stata ulteriormente prorogata al 28 febbraio 2021 per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal D.L n°7/2021 (in considerazione del combinato disposto degli art. 153 D.L. 34 /2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e 68 D.L. 18/2020 a legge 24 aprile 2020, n.27)

Si precisa che il comma 4 dell'art. 1 del [Decreto-Legge](#) n° 7/2021 dispone che: *"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020."*

Il Dirigente

Dr. Fabrizio Fratini